

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI LORO INDIRIZZI

Bologna, 1 dicembre 2021

**Circolare n. 14/2021** 

## CONGUAGLI DI FINE ANNO E CHIUSURA DELLO STUDIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE

Con riferimento al conguaglio fiscale e contributivo di fine anno che verrà effettuato con le prossime retribuzioni relative al mese di Dicembre 2021, siamo a richiederVi la documentazione seguente, qualora presente, e, per motivi organizzativi, Vi preghiamo di farla pervenire allo Studio entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2021:

- 1. **Polizze assicurative:** qualora fossero state stipulate polizze assicurative a favore di dipendenti, dirigenti e collaboratori, nel caso non aveste ancora provveduto, dovrete inviarci le quietanze dei versamenti effettuati nel 2021 distinguendoli tra:
  - Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (per i contratti stipulati o rinnovati dopo il 2001) e contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali (nel caso di polizze cumulative, è necessario indicare la percentuale di incidenza per rischio extraprofessionale);
  - **Premi** per assicurazioni aventi ad oggetto il **rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana**;
  - Premi per assicurazioni sanitarie.

Le quietanze devono essere trasmesse allo Studio anche se i versamenti sono stati effettuati a "Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale" e "in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale".

Per ognuna di queste sarà necessario fornire i nominativi dei lavoratori interessati dalle coperture assicurative con l'indicazione dei relativi importi versati.

2. Fringe benefit: essendo stato abolito, dal 29/5/2008, il beneficio previsto per le erogazioni liberali, se il datore di lavoro riconosce (ricordiamo che non è più necessario il requisito della generalità dei dipendenti), anche in occasione delle festività natalizie, beni e/o servizi o buoni rappresentativi degli stessi, anche erogati da terzi (erogazioni in natura e non in denaro), il cui valore non superi, nel periodo d'imposta, unitamente ad altri fringe benefit, euro 258,23, può essere applicata l'esenzione impositiva (fiscale e contributiva). Ricordiamo che il DL 104/2020, convertito nella L. 126/2020, e successive



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

modificazioni, ha raddoppiato tale limite portandolo a euro 516,46, ma solo per gli anni 2020 e 2021. Vi chiediamo di inviarci un elenco con il valore del pacco natalizio o di altri beni eventualmente riconosciuti ai lavoratori dipendenti e/o parasubordinati.

3. **Auto ad uso promiscuo**: il fringe benefit relativo alla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, per l'anno 2021, viene calcolato tenendo conto delle modifiche (decorrenti dal 1/07/2020) apportate all'art. 51 del TUIR dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). Tali modifiche sono finalizzate ad agevolare i parchi auto con basse emissioni di CO2.

Le regole da osservare sono le seguenti:

- Auto immatricolata entro il 30/06/2020 e assegnata al dipendente/collaboratore con contratto siglato entro il 30/06/2020: applicazione della precedente normativa;
- Auto immatricolata dal 1/07/2020 e assegnata al dipendente/collaboratore con contratto siglato dal 1/07/2020: applicazione dei nuovi valori introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 e legati all'emissione di CO2;
- <u>Auto immatricolata entro il 30/06/2020 e assegnata al dipendente/collaboratore con contratto siglato dal 1/07/2020</u>: ai fini fiscali e contributivi occorre quantificare il valore del benefit in relazione all'utilizzo privato dell'auto aziendale.

Si invitano i Sigg. Clienti che ancora non avessero provveduto, a segnalare le nuove assegnazioni di auto aziendali avvenute nel corso dell'anno per il corretto trattamento fiscale e contributivo delle somme da assoggettare a titolo di fringe benefit.

- 4. CU altri rapporti di lavoro: le aziende sono invitate ad informare i propri dipendenti e collaboratori che nel corso dell'anno 2021 abbiano intrattenuto più rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro, della possibilità di effettuare le operazioni di conguaglio fiscale con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2021, consegnando all'attuale datore di lavoro i modelli fiscali (Certificazione Unica-CU) in loro possesso, che devono contenere tutti i dati necessari al conguaglio, con particolare riferimento alle informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle imposte pagate, al trattamento integrativo/ulteriore detrazione L. 21/2020, alle detrazioni per lavoro dipendente e a quelle per carichi di famiglia.
- 5. Detrazioni anno 2021: per coloro che non avessero ancora provveduto, invitiamo a fare adeguatamente compilare il modello di richiesta delle detrazioni fiscali ai dipendenti e ai collaboratori che, nel corso dell'anno 2021, hanno variato la propria posizione reddituale e/o familiare rispetto a quella che ha determinato le detrazioni fiscali fino ad oggi applicate. Il predetto modulo viene allegato alla presente (all.1). Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari che intendano fruire delle detrazioni per i familiari a carico, la normativa attualmente in vigore (art. 21 D.L. 269/2003) prevede che il diritto alla detrazione per i figli a carico è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel paese di provenienza,



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal Consolato Italiano nel paese di origine, qualora i familiari siano residenti all'estero.

## 6. "Trattamento integrativo" e "Ulteriore detrazione"

Ricordiamo che il DL n. 3/2020, convertito nella L. 21/2020, ha introdotto un nuovo bonus IRPEF, denominato "Trattamento Integrativo della Retribuzione", la cui applicazione decorre dal 1° luglio 2020; esso sostituisce il Bonus Renzi, abrogato dalla medesima data.

- Il "Trattamento Integrativo" spetta ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta:
- producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
- possiedono un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (escluso il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, compreso il reddito agevolato percepito dai ricercatori rientrati in Italia e dai c.d. "Impatriati");
- producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un'imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente).

Il valore massimo su base annua del Trattamento Integrativo è pari a euro 1.200,00 (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all'anno).

La medesima norma ha introdotto anche una "Ulteriore detrazione", aggiuntiva rispetto a quelle fissate dal TUIR e alternativa al "Trattamento Integrativo", di importo variabile e decrescente per i rediti di lavoro dipendente e assimilati (come sopra determinati) superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000.

Ricordiamo che il sostituto d'imposta riconosce i predetti bonus in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'effettivo diritto ai bonus nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal rapporto in essere con l'azienda. Si tratta, nello specifico, di:

- presunzione di produrre, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo superiore a euro 28.000 per il Trattamento Integrativo o euro 40.000 per l'Ulteriore detrazione per effetto di altri redditi rispetto a quelli erogati dall'azienda;
- percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l'azienda;
- aver già beneficiato dei bonus nel corso del 2021, in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

Vi ricordiamo che la **comunicazione tempestiva** delle situazioni sopra indicate consente di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell'azienda, vengano riconosciuti bonus che dovranno successivamente essere restituiti in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO).



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Si invitano le aziende a ricordare ai lavoratori le caratteristiche del "Trattamento Integrativo" e dell'"Ulteriore detrazione" (all.2) e a far compilare l'apposita modulistica (all.3) a coloro che, trovandosi in una delle condizioni sopra evidenziate, non avessero ancora provveduto a comunicarlo.

- 7. Addizionali regionali e comunali: ai fini della corretta applicazione delle stesse, è necessario verificare se siano intervenute nell'anno 2021 eventuali variazioni di residenza per lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, e se tali variazioni siano state comunicate allo Studio.
- 8. Detassazione degli emolumenti legati alla produttività: per le aziende in cui sono stati sottoscritti e depositati accordi di II livello per l'erogazione di somme correlate a premi di produttività, affinché sulle predette somme possa essere applicata l'imposta sostitutiva (quindi l'agevolazione) il lavoratore dovrà farne richiesta in forma scritta, in presenza dei presupposti reddituali (limite di reddito pari a 80.000,00 euro nell'anno 2020), solo nei seguenti casi:
  - a) il sostituto tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU per il 2020;
  - **b)** il sostituto tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva, ha rilasciato la CU per il 2020 per un periodo inferiore all'anno;
  - c) il lavoratore nel 2020 non ha percepito alcun reddito.

In tutti gli altri casi la detassazione verrà applicata in via automatica per gli aventi diritto; tuttavia se il lavoratore ritenesse che l'applicazione dell'agevolazione per lui non risultasse conveniente, può rinunciarvi comunicandolo per iscritto al datore di lavoro. Nel caso in cui non abbiate ancora provveduto ad inviarci copia delle predette, eventuali, comunicazioni di rinuncia, Vi chiediamo di inoltrarcele entro e non oltre il 16 dicembre 2021.

Per comunicare i redditi 2020 o la rinuncia all'agevolazione rimandiamo alla modulistica allegata alla presente (all. 4, 5, 6).

- 9. Previdenza Complementare: a decorrere dal 1/1/2007, i contributi versati alla previdenza complementare (a carico del lavoratore e a carico dell'azienda, sia previsti collettivamente che su base volontaria) sono deducibili dal reddito nella misura complessiva di € 5.164,57/anno. Poiché per i lavoratori di prima occupazione successiva al 01/01/2007 vige un regime di tassazione agevolata delle predette somme rispetto alla generalità dei lavoratori iscritti alla Previdenza Complementare, Vi invitiamo, ai fini della corretta compilazione del modello CU, a comunicarci per i lavoratori interessati e nel caso non l'abbiate già fatto, l'eventuale data di prima occupazione successiva al 1/1/2007.
- 10. Adempimenti correlati all'iscrizione alla Previdenza Complementare: invitiamo le aziende Clienti a ricordare ai lavoratori iscritti alle varie forme di previdenza



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

complementare la necessità di comunicare al Fondo entro il 31/12 di ogni anno la quota di contributi non dedotti dal reddito imponibile riferito all'anno precedente. Ciò affinché, nella fase di erogazione delle prestazioni finali, dette somme non vengano tassate in quanto già assoggettate a prelievo fiscale. Per l'anno 2021 l'importo da comunicare entro il 31/12/2021 è riportato alla casella 413 della CU rilasciata alla scadenza di legge. I moduli per la comunicazione sono reperibili sui siti internet dei vari Fondi.

I sigg. Clienti che prevedano la chiusura dell'attività in concomitanza con il periodo delle imminenti festività natalizie <u>sono pregati di contattare la propria referente per trasmettere le presenze prima della chiusura stessa</u>. Le eventuali modifiche rispetto alle presenze effettive del mese di competenza saranno oggetto di conguaglio nella busta paga del mese successivo.

Vi ricordiamo che le retribuzioni ed i compensi relativi al mese di dicembre 2021 dovranno essere corrisposti <u>entro e non oltre il 12/01/2022</u>, al fine di farli rientrare nell'imponibile fiscale dell'anno 2021.



Nel restare a disposizione dei sigg. Clienti, informiamo che lo Studio, in occasione delle Festività Natalizie, osserverà la chiusura nei giorni 24, 27 e 31 dicembre.

Vogliate gradire i migliori auguri di Buone Feste.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS STPRL